

Vittorio Emanuele etc.

, Art. 1:

approvata a favore di Carlo Galland, Rappresentante della Società della Cava d'Alzo la concessione di una strada ferrata a cavalli da Alzo a Novara.
che si trova sotto il titolo "Strada Ferrata da Alzo a Novara"

, Art. 2:

Questa concessione è fatta sotto l'osservanza delle clausole e condizioni espresse nel Capitolo annesso alla presente legge.

B
concezione d'una ferrovia
a carallo dalla Cava d' Alzo
(presso Orta) a Novara.

Signori Deputati

La Società costituitasi
nel 1858 allo scopo di far valere la Cava
di granito bianco esistente in Alzo presso
il Lago d' Orta trova che la sua specula-
zione sarebbe stata invincibile nel suo
e nell' interesse generale di uno sviluppo
più grande, qualora alla condizione
già verificata della ricerca ogni di crescente
di quel granito, attesa la riconosciuta sua
eccellente qualità, si aggiungesse la facilità
e l'economia del trasporto, sicchè avesse a
riescire probabile il rispondere a tutte
le richieste le quali sono in via di sempre
più moltiplicarsi.

A raggiungere questo intento oper-
ativo di vitale importanza la Società
progettò la costruzione di una ferrovia
a carallo che partendo da Alzo, etoccando
le località di Coriano, Borgomanero,
Cureggio, Momo e Caltignaga avesse
a raggiungere a Novara il punto di
intersezione delle principali linee
dello Stato.

Ottenuta l'autorizzazione di procedere
agli studi preliminari la Società presentò
nel Settembre dello scorso anno al

Ministero dei Lavori Pubblici un progetto
di massima che, deferito per la sua parte
tecnica all'esame del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, venne trovato accettabile
eseguiti che fossero alcuni emendamenti
di dettaglio di secondaria rilevanza.

Dietro questo voto favorevole il Ministero
sottopose a discussione i dati economici e
le questioni di convenienza che in appoggio
della iniziativa domanda di concezione
venivano formulati dalla Società promo-
trice e riconobbe l'opportunità di
siffatta domanda.

Lasciando da parte l'utilità speciale
che la strada delle recare alla Società
acomandataria delle Carezze Alba utilità
di tutta evidenza e della quale la Società
stessa è il giudice più competente, il
Ministero ritenne che colla costruzione
della strada proposta si otterrebbero risultati
vantaggiosi, tanto sotto il punto di vista
di raggiardevoli interpi locali, quanto
sotto quello del contaconto speciale degli
arionisti e capitalisti che avessero ad
impegnarsi nell'impresa di tale costruzione.

Gli onorevoli Deputati che sedettero
nel parlamento Subalpino vorranno
ricordarsi come una sua Commissione
abbia propugnato vivamente nel 1853
la costruzione di una ferrovia che
raggiungesse il Lago Maggiore attraversando
precisamente la zona che venirebbe ora
percorso dalla strada di cui è questione.

Gli argomenti desumibili dall'importanza
degli interessi industriali ed agricoli
e dalla densità delle popolazioni abbo-
zarono alla Commissione nella difesa
della sua idea e vennero esposti con
tanta lucidità ed apprezzabilità a tali
irrecusabili testimonianze di cifre e di
dati positivi, che il referente ritiene
superfluo il rinvenire sovra questo tema
già solto colla più completa cognizione
di causa. Riportandosi quindi a quella
parte della Relazione dell'11 Aprile
1853 che concerne l'argomento della
strada ferrata da Novara al Lago d'Orta
sotto il punto di vista degli interessi
puramente locali, il referente si
limiterà ad accennare come questi
potessero sembrati si riferanti alla Camera
da non averla determinata a preferire
la linea d'Ormea se non detto gravissime
e prevalenti considerazioni di
interesse generale per lo Stato, secondo
le condizioni d'allora.

L'affluenza di viaggiatori e di derate
per questa via sarà senza alcun dubbio
considerabile. La numerosa popolazione
adensata nella regione percorsa dalla
nuova linea, popolazione che non può
essere servita dalla linea Novara-Ormea
non tralascierà ad abbandonare i lenti
merri ordinari per questo più celere
e più regolare che la prima in
comunicazione con Novara capoluogo

24

B
della provincia, centro per epa di
rilevanti affari commerciali e punto
di intersezione di due ferrovie di
primaria importanza.

Il commercio d'importazione e
d'exportazione rechera pure il suo
contingente di lucri. I legnami ed i
carboni che scendono dalle valli circostanti
al Lago d'Orta, i mattoni e la calce
fabbricati in gran copia a Maggiora
e prodotti minerali della Valle di Strona
il cui spaccio già considerabile attualmente
andò estendendosi quando la facilità di
locomozione lo aperconderà, presentano
la prospettiva di un tal movimento
~~sulla strada da non lasciar daffio sui~~
vantaggi che saranno per derivare
agli intraprenditori in pari tempo
che alle località toccate dalla strada o
prospime ad essa, così pure a quelle
più lontane che verranno poste in
situazione di procacciarsi facilmente
le produzioni alla cui crescente ricchezza
fa ostacolo soltanto la soverchia spesa
del trasporto.

Queste considerazioni debbono
militare a favore di una concessione
che senza alcun aggravio per le
pubbliche finanze tende ad assicurare
un notevole vantaggio a popolazioni
che ne sentono grandemente il bisogno
ed alle quali in certe eventualità di
mancati raccolti, e di prolungate



BZ
intemperie invernali può riuscire un
vero beneficio.

Egli è presso che il riferente non
ha esitato a conchiudere colla Società
promotrice il Capitolo di concezione
che ha l'onore di sottoporre alla vostra
approvazione.

In base al formulato contratto lo
Stato non affrime il minimo aggravio
ed accordando le concezioni attuali
in simili casi vale a dire consentendo
l'esonero dai dazi per ferri e materiali
che fossero provveduti all'estero, onde
costruire la strada e la riduzione delle
tariffe per trasporto di quei materiali
sulle ferrovie dello Stato si assicura in
concombia una riduzione di tariffa per
trasporto sulla via da costruirsi dei
militari, dei materiali di guerra, dei
prigionieri, degli indigenti dei sali, dei
tabacchi ed il trasporto gratuito delle
corrispondenze postali.

La concezione fatta all'Art. 19 della
nuova strada nazionale da Monza a
Borgomanero alla Società mentre a
questa riceve utopisima non genera
alcun sacrificio allo Stato spendoche
siasi consentito a corrispettivo il
perfetto adattamento a tutte spese della
Società dell'antica via, dorendo la Società
stessa renderla alla all'ordinario car-
reggio e provvedere all'acquisto degli
spazi cedutisi in qualsiasi modo occupati.

BZ 28

B

L'antica strada che verrebbe per tal modo sostituita all'esistente rischia, è vero, alquanto più lunga perché meno retta, ma dal momento che la strada di ferro a cavalli faciliterebbe comunicazioni assai più di quanto il propria la via ordinaria esistente questa non avrà più altra importanza tranne quella di una strada vicinale servibile per le località interposte fra le stazioni, per cui non si saprebbero vedere ragioni sufficienti da consigliare la sanzione di un tale contratto.

Come poi potrebbe accadere che la ferrovia concepa di prestare a disentare in tutto o in parte una sezione di altra linea a cui meglio si addice la locomotiva a vapore che non la trazione a cavalli, essendo del resto non impossibile che, anche indipendentemente da ciò in un tempo più o meno lontano, la trazione a cavalli sulla ferrovia medesima sembri di riconoscere insufficiente spesse esigenze del pubblico servizio, così si credette opportuno di provvedere a tale eventualità collo-stabilire che la conversione della ferrovia a cavalli in ferrovia a vapore non potrà effettuarsi se non con quelle prudenziarie riserve e dietro quelle norme di sicurezza e di regolarità che lo Stato ha diritto di imporre a dovere garanzia dei

S

B generali interessi affidati alla sua
custodia e sorveglianza).

Nel appennare alla Camera il
Progetto di Convenzione inteso col
Sig. Galland - Rappresentante la
Società della Cava d'Albo promotrice
di questa ferrovia il Difensore porta
l'incia che essa vorrà approvare il
suo operato accordando favorevole voto
all'unito schema di Legge.

Capitolato di costruzione inteso tra il Ministro
Segretario di Stato per i Lavori Pubblici e la Società della Caro-
ri gravato in Alpo, legatamente rappresentata dal Sig. Carlo Galland,
in virtù di provetta in Credito del 21 Maggio 1858, a rogito
del Sig. Dottor Alberto Parola notaro in Milano, depositata
al Ministro dei Lavori Pubblici da allegata al presente
per Confia fatto alla lettera A, per la costruzione esigenza
di una strada ferrata a carri d'avorio detta (stra) d'Alpo

Articolo primo.

La società in nome collettivo, costituita per l'attuazione
della carri gravato in Alpo, per atto del 22 Settembre 1858, rogato
presso Regno Notaro a Novara, si obbliga di costruire ed esibire
a tutte le persone sue, vicino esistente una ferrovia a carri d'avorio che
giunga in comunicazione diretta la detta carri d'Alpo presso
il Lago d'Orta nella Città di Novara, secondo il progetto formato
dai Signori William Hillier, Sanbury e Hobbs de Roma in
data 2 Marzo 1859, subordinatamente però all'operranza delle
esistenti e preesistenti, che firmate dalle parti si uniscono
al presente sotto la lettera B, e che sono capite sul giro del
congresso primitivo, d'aque e strade, emiso in adunanza
Deli 26 Settembre 1859 - anno del Signore 1859.

Articolo Secondo.

Questa costruzione è fatta alle condizioni generali
stabili nel Cap. V. & VI. della Legge sul costrimento della
gestione dei pubblici lavori in data 20 Settembre 1859, da quelle
presele contenute nel presente capitolato.

Articolo III.

Le varie di costruzione della strada ferrata faranno

d'una mili

intepreti non più tardi della promulgazione della Legge
d'apparazione della confezione, e presso deposito della
cavisione definitiva di cui nel seguente articolo.

Articolo IV.

Nel periodo di ventotto mesi dal giorno in cui verrà
promulgata la predetta Legge di approvazione la Strada
ferroviaria dovrà esser compiuta perfettamente in tutte le sue
parti principali ed accessorie, e considerata di tutto il materiale
mobile a fuoco, e dei suoi d'ezazione possarsi per poterla
aprire all'esercizio in modo sicuro e permanente.

Articolo V.

La cavisione provvisoria da fornire a termini dell'
art. 206 della Legge 20 gennaio 1879, all'atto della stipulazione
della confezione, viene fissata in 30 giorni, e quella
definitiva prefissata pure dall'accennato articolo sarà di
1120,000 a domanda d'ezazione fatta nel modo prima dell'epoca
stabilita per l'incompiimento dei lavori.

Queste cavisioni saranno fatte mediante equivalente
deposito sul capo delle Regie finanze, o di numerario, o di
effetti pubblici dello Stato, consistente o in buoni del Tesoro,
o in cedole del debito pubblico al cinque per cento, che
saranno rivenuti al valore nominale, o al tre per cento
valutato al corpo di confezione.

Articolo VI.

L'accennatore delle date due cavisioni sarà
restituito alla Società Compagnia per rate di 650,000
a misura che farà fatto con l'acquisto di terreni,

~~Dell'esproprio di Larino e di varie altre cose di materiali
presso importo doppia decina di lire si domanderà
la restituzione.~~

~~Con questa fine sarà restituita al titolare il predetto
ammontare di lire 1000, le quali saranno restituite solo
quando la strada ferrata sarà stata sicuramente compiuta
e collaudata e non rintracciarsi in esse per parte di proprietari
espropriati da danneggiati.~~

~~Articolo VII~~

~~Prima la Società obbligata di stabilire per servizio
della sua ferrovia una linea telefonica eletromagnetica,
secondo il sistema che farà approvato dal Governo anche
per tempo in cui la strada ferrata con carri, riservato
sempre al horario di fatto menzionato all'art. 226 della Legge
20 gennaio 1879.~~

~~Articolo VIII~~

~~La concessione di questa strada ferrata viene accordata
per periodo di anni novant'anni, che avranno il loro
principio dal giorno d'apertura dell'intiera linea all'esercizio.~~

~~Per l'effetto di cui all'articolo 207 della Legge 20 gennaio
1879, viene fissato a cinque il periodo degli anni in quali
la concessionaria dovrà rendere la ferrovia nella buona
condizione in cui deve trovarsi all'epoca della finanza della
concessione.~~

~~Articolo IX~~

~~Alla scadenza dei novant'anni di questa
concessione essa quale epoca il Governo, a mente dell'art. 207 della
statale legge, sottratta ai concessionari nell'esercizio di tutte~~

Gli steli e gli strumenti degli stabili e delle opere costituenti
la ferrovia sono riparati da bonito tasse in obbligo
di fare un'aperta cessione al governo di tutti gli oggetti
mobili, come macchine, ed animali di trazione, carriole
e carri per trasporto, macchine di fabbricazione
e utensili d'utile materiale, cosubstituibili e
provviste di ogni genere di imbarazzo alla ferrovia, adottando
per questa cessione per modo di compenso le norme
stesse stabilito all'art. 243 della suddetta Legge 20 gennaio
1873, per capo di riferito, ed a condizione che le provviste
in magazzino di materiali non eccedano la quantità
sufficiente per l'esercizio e la manutenzione della Strada
per cui si sia -

Articolo III.

Per indennizzare la Società dell'opera che farà per
incontrare nella costruzione e nell'esercizio di questa Strada
ferrata qualunque diritto di cui parla l'art. 231 della Legge
20 gennaio 1873, quello cioè di imposta tasse per trasporto
di viaggiatori e di merce

fino a tanto che questa Strada sarà espletata con
carattere di tariffa per trasporto dei viaggiatori sarà
di un terzo minore di quella in vigore per le strade ferrate
dello Stato, e le tariffe per le merci faranno precisamente
uguali alle corrispondenti per le suddette ferrovie dello
Stato.

Quando la Strada venisse espletata con locomotive
anche la tariffa per viaggiatori sarà portata al punto

Di questa vigente per ferrovia dello Stato

Articolo XII.

L'applicazione deve trarre da parimenti colle
stipendio fissato dal sovrao prefettore da lui emanata
Le spese a questo punto vanno determinate a mente
Dell'art. 234 della prefetta legge

Articolo XIII.

Il numero delle corse ordinaria e giornaliera di
andata e ritorno verrà stabilito d'accordo tra il Ministro
dei Lavori Pubblici e la Società, fermo sempre l'operanza
delle condizioni qualsiasi fissate all'art. 241 della Legge

20 gennaio 1879.

Articolo XIV.

Le opere tutte principali ed accioppi suonante per
la costruzione e manutenzione della strada ferrata dalla
Cara Foce a Novara sono subisurate a pubblica utilità
e quindi le sono applicabili le disposizioni delle leggi
riguardo a tale riguardo, o che assai più in vigore durante
il periodo della costruzione, per le espropriazioni ed i compensi
da la Società comissionata da dare ai proprietari
espropriati, come anche per le somme da versare sulla
liberazione da termini da più e dalle ipotesche.

Articolo XV.

Gatti e contratti ed altre qualsiampi da la Società
stipenderà relativamente al conferimento, in dipendenza
delle obbligazioni apposta con questo capitolo, saranno
esenti da ogni diritto proporzionale d'immissione, ed
andranno soggetti al solo diritto fisso di una

Articolo XVI

È concesso alla Società l'introduzione nello Stato
di una franchigia di Dogana, di tutto il materiale fisso
e imbarcato di armamento della strada nonché delle
macchine, vetture, vagoni e ferrovie per mezzo dei
nuovi ed appena approvati della medesima all'esercizio,
che la Società farà venire dall'estero.

Articolo XVII

Per il trasporto dei maggiori oggetti provenienti
dall'estero sull'infrastrada dello Stato, la tassa sarà ridotta
del 40% sulle tariffe delle diverse classi cui appartengono.

Articolo XVIII

Potrà la Società concessionaria vantare premio
in Denaro o Cospicue di terreno per la sede della Strada
e per dipendenze, dai Comuni o corpi territoriali interposti
nella costruzione della linea, con due lire l'annontone
per quindici premi e due cospicue di terreno che in
ogni modo limiti colle forze finanziarie dei detti
corpi territoriali e piano e statuto sia previdentemente
approvato dalla autorità amministrativa competente
al termine delle regole leggi.

Articolo XIX

Nun accordato alla Società concessionaria la
cospicua di quel tratto della nuova strada altre volte
provinciale tra Alzano e Borgomanero, contemplata
nel progetto della ferrovia di che si tratta, coll'obbligo
per la parte di essa Società di sottostituire alle

alle seguenti condizioni, cioè:

(a) Che la Società non possa intraprendere qualunque tipo di
opera sul tronco di strada nazionale d' cui è capo,
prima d' avere eseguito a suo capo d' in capo ad un
regolare progetto giuridicamente approvato dal
Ministero dei Lavori Pubblici, un atto tramesso
di strada in successione di quelle da occuparsi
colla via ferrata, valendosi anche a tale scopo in tutto
od in parte della strada stessa attualmente abbandonata,
prima la necessaria autorizzazione da chi di diritto.

(b) Che allorquando per qualsiasi circostanza venga
in tempo più o meno remoto a cessare l'esercizio di
questa ferrovia, debba il tronco prodotto di strada
ordinaria ritornare di pieno diritto allo Stato, non intendendo
questi di farne la cessione, se non col fine e sotto le
condizioni che debba fermi soltanto quella ferrovia
col presente atto corrispa.

(c) Che la Società concessionaria debba mantenere
alla di lei partita nei libri di catasto il terreno ereditato,
e pagare le contribuzioni durante tutto quel tempo,
in cui si trovi.

(d) Infine che restituendosi la strada nel capo poi agli
ammari della Società allo Stato, essa debba trovarsi
in ogni sua parte e dipendenza in stato perfettamente
adatto alla viabilità ordinaria e collaudabile fatto
ogni rapporto.

(e) Per cattivo della strada di strada di mille lettera
(a) e per l'aumento delle condizioni di cui alla lettera (d)

sara dal Ministro del P. S. l'ingegnere Capo della Provincia, il quale ad alcune prefissazioni del quale farà la Società sottomettere.

Articolo XX -

Il servizio di posta delle lettere e di pacchi da esiguirsi gratuitamente dalla Società, quanto sopra sottostante si troverà indicato sia pure lo stesso scopo numero stabilito all'art. 5 del capitolato di concessione della ferrovia da Novara a Savona approvato con Decreto Reale 16 Febbraio 1873.

Articolo XXI -

Il Sale, Tabacchi e altri generi di provvista che si spediscono per conto della Regia finanza dovranno trasportarsi sulla ferrovia per la metà del prezzo portato dalle tariffe.

Articolo XXII -

I Militari e gli altri individui munitionati all'art. 238 della legge 20 gennaio 1873, dovranno pure essere trasportati a metà prezzo delle tariffe nelle vittare di 2^o e 3^o classe.

Articolo XXIII -

La stessa riduzione di prezzo alla metà tariffa verrà pure fatta per qualsivoglia spedizione di materiali da effettuarsi per servizio militare, anche ammesso per questi trasporti la Società dovesse come è prefisso dall'art. 239 della Legge predetta, ponre a disposizione del Governo la totalità dei mezzi di

di trasporto di cui più sopra per l'esercizio della ferrovia

Articolo XXIV.

Entre le spese di dirigenza, vigilanza, e sicurezza
e collando della ferrovia da oggi in avanti sistematico
alla Società Compagnia, verranno stabiliti dal
Ministero dei Lavori Pubblici, e queste dovranno
essere rimborsate per tranne che a capo della Riga finora

Articolo XXV.

La Società dovrà nell'avviamento del personale
non tenersi addetto all'esercizio della ferrovia orze per
una metà almeno di impiegati tratti dagli Ufficiali,
sott'Ufficiali e soldati in tempo definitivo, inabilitazione
o reforma. Il Ministero dei Lavori Pubblici darà
alla Società la lista di quelli fra i detti individui che
dovranno essere prefabbricati.

Articolo XXVI.

La presente congettura sara effettuata in duplice
esemplare non fatta definitiva né ratificata se non dopo
la sua approvazione per legge.

(1) — Articolo VII.

L'esercizio della ferrovia da Novara alla Cava d'Alzo,
dovrà esser fatto con locomotive ogni volta che il governo
avrà sede di preferire questo modo di esercizio, o per favorire
qualsiasi divisione o prolungamento che si disertifichi
dalla detta linea, e che possa esser fatto con molta
e rapido, e per qualsivoglia altro motivo. La Società
non avrà alcun diritto di opporsi a simili divisioni
o prolungamenti, che anzi onorevolmente richiesta, la

La maggioranza dovrà bafciare peruvore la sua linea dai
trini dipartimenti di queste due direzionalazioni
o prolungamenti, opio che l'opificio venga autorizzato
con casabili costi da rango fatto con ~~cassa~~ locomotive
sempre più avanzate e compresa a me la Società d'Alza
potrà avere diritto.

Se condizioni per il concorso giurato, ed i compensi
di cui sopra saranno gravemente contrarie tra
la Società della ferrovia d'Alza e quelle altre due
adesso ottenuto la concezione di una direzionalazione
o prolungamento, e nel caso di dissensi tra le parti
le questioni saranno definite alla decisione del Ministro
dei Lavori Pubblici.

In ogni modo quando la ferrovia dovrà
essere realizzata, e pure espletata con locomotive
la Società dovrà sottoscrivere quelle presezioni che
dal Governo saranno reputate necessarie per la finanza
e la regolarità di questo servizio, specialmente per
quanto concerne il sistema d'armamento della
strada, e tutti i diritti di preferenza che in questo
caso potranno competere alla Società della ferrovia
Vittorio Emanuele.

Corono li cinque Giugno mille ottocento e sessanta

Il Ministro dei Lavori Pubblici

finito A. Jacini

Il rappresentante della Società della Ferrovia d'Alza

*fornita all' originale Charles Galland
al Segretario del Ministero dei lavori pubbli*

Pistoia 17.7.1861

Al Signor

Governo di Milano

*Oggi giorno d' ieri (21) intorno Maggio (1860) mille
cento soffianti -*

*Regnando sua M. il Re di Sardegna, Principe
di Piemonte et al. S. Vittorio Emanuele II.*

*Darata a me Dr. Alberto Parola Garavani
Motiva nascoste in Milano, ed una presenza degli
imperfetti testimoni noti di nome*

Personalmente costituiti

*M. Molto Reverendo Signor Preposto Parroco D. Giulio
Matti fu felice dominicano in Milano, piazza S. Fedele,
della religiosa Parrocchia, M. Signore Cesare Scardini
fu Clemente possidente dominicano nella Regia Città
di Parma. M. Signor Deponente Passini del vivente
Signor Giacomo, possidente arbitetto, dominicano
nel Corpo Santo d. Porta nuova di Milano al ff. f.*

*Le quali parti avendo esposto chi sia compratore
in unione al Signor Carlo Galland fu Giacomo
dominicano in Lazzate, Provincia di Novara, possidente
tutte le azioni della Società per l'edificazione della Cava
di granito in Oltre e Bosco sul Lago d'orta, e da*

e che a tale titolo debba domandare al Regio
Consiglio Nazionale la concessione di una strada
ferita conmutata da quella cara fino alla Regia
città di Norara, e che a tale scopo dovrà esser
firmato il relativo capitolato, e più congiuntamente
signor Proposto Matti, Spardini e Massimi.

Hanno costituito e nominato costituiscono e
deputano il pronominato loro socio signor Carlo Galli
in loro procuratore speciale e generale per rappresentare
in confronto della superiore autorità Amministrativa
di dichiarazioni ed una indicazione a firma del capitolato
concernente i fatti con relativi diritti ed obblighi
sotto via reale rispettivamente conferita e aperta
la concessione della strada predetta, con facoltà di
progettare ed obbligare per i mandanti, loro credi
e trasporti, anche in ora solida, allo stesso procuratore
fare e dichiarare in quanto al predetto affare tutto
quanto sarà trovato pur utile a questo stipularlo
qualunque pubblico atto o privata scrittura colle
clanfiche analoghe e relative, sottostare in capo di
bisogno uno o più procuratori, promettendo di
non rata qualche cosa con facoltà d'eleger dominio
legale.

Si richiede al doppo consente da signor Comparto
lo stesso (il quale fatto in forma di brevetto da
ritagliarsi in triplicate) che sono stato rogato, ritenuuto

le spese a carico dei Signori comparenti
fatto, letto e pubblicato ad anima ed intelligenza
che non vada ad uno studio da me verso strada
di profondo piano, di compendio della causa di me Notaio,
abitante in Milano, presso del teatro filodrammatico
al circosato 1811, presentando quindi ai Signori comparenti
e i testimoni Giovanni Maria Del Frizzorami Battista
e Giovanni Werner fabbricchio, entrambi domiciliati in
questa città, la prima contrada degli Squali al circosato
3242, il secondo contrada di S. Margherita al circosato 987,
qui sottofirmati colli signori comparenti.

All' originale fotostutto Giacomo Notti

Cesare Scavini

Domenico Vassini

Giovanni Werner testo

Giovanni Morri testimoni

Dr. Alberto Pardà fu notaio Notaio di Milano
abitante presso teatro filodrammatico 1811. rogato

La Presidenza del Reale Tribunale Provinciale
certifica che il sottoscritto Dr. Alberto Pardà è notaio
residente in Milano, e che alla di lui firma prestarsi
può e deve in giuris e facie.

Milano 21 di maggio 1880

Il Presidente fotostutto San Pietro.

La Presidenza del Reale Tribunale d'appello Lombardo,
certifica aperte vera la premessa firma del Sig^o San Pietro
Presidente del Reale Tribunale Provinciale in questa

~~Città di Novara~~ - 21 luglio 1860
All'onorevole Sottosegretario - prefisso:
e' da me da subito inviata la mia proposta di legge
che si prega l'autorizzazione della principale firma
del Signor De Maugis, Vice Presidente del Regno
e' ribattezzata appello in Milano
e' da me approvata dal Consiglio
e' sottoposta alla vostra figlia
e' da me inviata a S.M.

Alligato B

Previsioni e avvertenze da seguire
nell'attuazione del progetto ferroviario per la costruzione
della ferrovia della Cava d'Alzo a Novara

1° Se pendente della ferrovia nelle stazioni non
avranno essere date per mille-

2° Nonostante che tutti i disegni presentati fin
ora sono i moduli più piccoli bimini ad acquedotti,
sono in massa inammissibili, tuttavia i disegni speciali
dei mestieri dovranno fare a tempo opportuno
presentati ed approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici

3° Se tempi di tratta rilevate della ferrovia saranno
disposti all'indirizzamento dell'uno e muro di base per uno di
stessa -

4° La Magistratura a festigia dell'avvenimento della
ferrovia dovrà operare fatti non già nel modo nudo della strada
ordinaria che rimane destinata alla ferrovia, ma dovrà

essere formata mediante una strada di ghiaia dello spessore
non minore di 50 cm., onde prevenire l'annientamento quella
distrutta e qualche protugra d'appiattimento in tempo di pioggia,
che è indispensabile alla migliore sua conservazione -

5^o L'armamento della ferrovia potrà essere fatto in due
modi, cioè 1^o col sistema ordinario di traviarie distanti
l'una dall'altra non più di un metro in spazio libero, ed i
regoli in ferro del peso di 18 in 20 Chilogrammi per metro lineale,
ed in questo caso la larghezza della strada informata ad alta
sopra della massiccia sarà non minore di metri cinque e mezzo.
2^o o col sistema di lunghezze inferiormente interrotte,
appuntate da tre metri sopra traviarie, e unite al
loro margini superiori di lamina di ferro battuta della
larghezza di centimetro sei, dello spessore di centimetro due
appuntate sulle lunghezze mediante robuste e frequenti
viti -

6^o Per le sette stazioni da stabilirsi sulla ferrovia,
a Morara, Cattaneja, Momo, Borgomanero, Rozzano,
Barazza e Ollo, verranno presentati appositi disegni
di dettaglio da essere approvati prima della loro edificazione
dal Ministro dei Lavori Pubblici -

7^o Le capi cantoniere distribuite lungo la strada
ferroviaria dovranno essere regolate in modo da avere una
altezza per ogni due chilometri, e dovrà essere presentato
all'approvazione del detto Ministro il modello di disegno,
secondo il quale dovranno essere costituite -

8^o Il numero dei carrioli studiati anteriori del progetto
si computa per poter occorrere per l'esercizio di questa ferrovia
non che il materiale mobile calcolato con per servizio

Della medesima, domani e giorni a seguire in proporzione
dovranno d'effettivo lavoro nello che potranno prestare
e prima, e dell'effettivo momento che potrà avere la
firme per trasporto di Materiale specie lince,
per un treno in fonda del Ministero di governo
quale avviene nei detti mesi di trasporto da Sudovia
necessario.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

all'onorevole G. S. Gianni

Il rappresentante della Società Cava d'Afara

Sottofondo Charles Gallard

Per Copia conforme all'originale

Pietro Maffi

Pellati
SESSIONE 1860

Nº 35-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

OLDOFREDI, BEZZI, MORINI, COLOMBANI, CIARDI, TECCHIO,
CINI, GIOVANOLA, VALERIO

sul progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici

nella tornata del 12 giugno 1860

Concessione di una strada ferrata a cavalli dalla Cava d'Alzo
presso il Lago d'Orta a Novara.

Tornata del 21 giugno 1860

SIGNORI,

Dicendovi il risultato dell'esame instituito dalla vostra Commissione sulla legge con cui il Governo vi chiede di dare alla società della Cava d'Alzo la concessione di una ferrovia a cavalli da quella cava a Novara, è necessario il pre mestere che la vostra Commissione credette di portare i suoi studi sopra quei soli rapporti che ha questa concessione cogli interessi generali, senza addentrarsi in quegli elementi, di cui venne fornito il progetto della ferrovia, e che riflettono specialmente il rendimento dell'operazione finanziaria in ragione del capitale necessario all'impresa, delle spese d'esercizio, e del prodotto presumibile.

Ritenne la vostra Commissione che cotali ricerche, trattandosi di una concessione richiesta da una società privata, condurrebbero facilmente a quella ingerenza dello Stato nell'industria privata, che è contraria ai dettami della scienza economica, e che, senza essere giovevole mai, è facilmente dannosa.

Nè, a questo riguardo, può passare sotto silenzio, che neppure gli elementi del progetto di cui si tratta, e che le vennero

sottoposti, non si ravvisano tali, per cui la vostra Commissione potesse essere in grado di formarsi e di esprimere alcun giudizio fondato sul tornaconto speciale degli azionisti e dei capitalisti che avranno ad impegnarsi in questa speculazione.

Guardando invece all'intrapresa di cui vi si domanda la concessione dal lato dell'interesse generale, la vostra Commissione fu unanime a convenire nell'opinione espressa dal Ministero nella relazione che accompagna il progetto di legge sottopostovi, ed a trovare quindi nella medesima tutti quegli elementi che si richiedono per indurvi a darvi la vostra sanzione.

Mentre infatti da una parte con questa concessione voi darete mezzo di sviluppare più utilmente l'industria speciale della cava di granito bianco esistente in Alzo presso il lago d'Orta, si riuscira pure colla progettata strada a facilitare le comunicazioni, ed a svolgere il commercio di una zona di paese importante, sia per la sua estensione, che per la sua popolazione, e per le varie industrie che vi si eserciscono.

Il Ministero vi ricordava, ned è qui certamente il caso di ripeterli, gli argomenti sviluppati già a questo riguardo nella relazione sottoposta al Parlamento nella seduta dell'11 aprile 1853, quando venne in discussione il prolungamento della ferrovia da Genova a Novara al lago Maggiore, per dimostrare, come pel commercio interlocale una ferrovia da Novara al lago d'Orta trovasse e densità di popolazione e commercio tale, che per questo lato forse era preferibile il condurre pel lago d'Orta quel prolungamento che fu poi rivolto, per deliberazione del Parlamento, ad Arona.

A queste considerazioni due dei vostri commissari aggiungevano specialmente, e v'assentiva a grande maggioranza la vostra Commissione, quella del beneficio che sperasi con fondamento grandissimo dall'esperimento di una via ferrata costruita per essere esercita con cavalli, e con questo motore economico attivata, per cui si abbia un insegnamento utile alle popolazioni di estesi territori del regno (quelli specialmente che, per essere più vicini alle radici delle alpi, presentano troppe difficoltà per poter essere convenientemente percorsi da ferrovie attivate con locomotive a vapore) dei grandi servizi che son chiamate a rendere alla industria della locomozione le ferrovie a cavalli, colle quali con spesa di tanto minore e di prima costruzione e d'esercizio si possono ottenere tutti i benefici delle ferrovie trainate da locomotive a vapore, ad eccezione soltanto di quelli che si ottengono dalla velocità maggiore (quadrupla in circa) che si ottiene colle seconde a confronto delle prime.

Uno invito dei vostri commissari portò ed appoggiò il voto dell'ufficio V, che s'imponesse fin d'ora alla società di stabilire quell'armamento del piano stradale che fosse capace di un servizio della ferrovia con locomotive a vapore; ma la maggioranza della vostra Commissione, con 7 voti contro 1, opinò non doversi ammettere quel voto, e per le considera-

zioni avanti espresse ed anche perchè il capitolato prévedesse e provvedesse abbastanza pel caso in cui fosse per avvenire che il commercio richiedesse quel più potente motore.

(35-A)

Venendo ora ai particolari della concessione, questi si contengono essenzialmente nel capitolato inteso fra il ministro dei lavori pubblici ed il signor Carlo Galland, rappresentante della società della Cava d'Alzo, il 5 giugno 1860, e nelle *Prescrizioni ed avvertenze* che vi sono annesse (allegato B). Il capitolato si riferisce essenzialmente alla legge sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche, promulgata colla data del 20 novembre 1859, e contiene specialmente quelle determinazioni che in quella stessa legge, trattando di concessione di ferrovie pubbliche all'industria privata, sono lasciate alle stipulazioni particolari. Le *Prescrizioni ed avvertenze* sudette mirano a soddisfare ad alcuni essenziali appunti tecnici fatti dal Congresso permanente, che, a termini della legge precitata, venne consultato in proposito.

I favori che si chiedono dallo Stato a questa intrapresa sono quelli che si usa concedere, né si reputano eccessivi, sia per riguardo dei compensi stipulati, sia per riguardo all'opera di cui si tratta. Consistono nell'esonero dei diritti proporzionali d'insinuazione (art. XV), nella franchigia di dogana pel materiale fisso e mobile (art. XVI), e nella riduzione ai due quinti delle tariffe delle ferrovie dello Stato pel trasporto del materiale suddetto. (Art. XVI.)

Sono stipulati a favore dello Stato i soliti compensi per trasporti delle lettere, dei generi di privativa, e dei militari. (Art. XX, XXI, XXII e XXIII.)

Sollevo sulle prime qualche obbiezione per parte della vostra Commissione il disposto coll'articolo XVIII, nel quale poteva sembrare che si contenesse una specie di affidamento di premi e di cessioni di terreno da darsi dai comuni o corpi morali interessati nella costruzione della linea; ma queste obbiezioni vennero risolte dalla considerazione che la condizione, che quei premi e quelle cessioni debbono provenire dalla libera volontà dei comuni e dei corpi morali, e che gli atti relativi debbono venire approvati a termine delle yigenti leggi, riporta la questione nel diritto comune e non può conferire diritto alcuno la facoltà di accettarli, che si viene a dare con questo articolo alla società concessionaria.

Né pure si credette di fare obbiezione alla cessione, stipulata coll'art. XIX a favore del Concessionario, della nuova strada provinciale tra Momo e Borgomanero, ritenuta la natura speciale dell'intrapresa, le condizioni a cui quella cessione è allegata, ed infine la circostanza che non risulta che alcuna opposizione vi sia stata fatta dalle popolazioni che vi sono direttamente interessate.

Due de' vostri Commissari fecero opposizione alla stipulazione che è contenuta nel primo inciso dell'art. XXV; essi ravvisarono questa come un'indebita immisione dello Stato,

(55-A)

4

nella gestione della cosa privata, come un'eccezione contro la libertà dell'industria, che non debb'essere altrimenti vincolata che dalle leggi generali dello Stato che reggono tutti gli individui che lo compongono ; se poi si avesse anche a riconoscere come utile a quelle stesse società alle quali si prescrive di scegliere una parte de' suoi impiegati fra una classe di cittadini benemeriti, che presenta certo molte garantigie d'ordine e di moralità, essere questa pur sempre una deroga ai savi principii di governo, ed una singolare presunzione di voler insegnare ai privati dove e come abbiano a trovare il meglio loro.

La maggioranza della vostra Commissione pur tuttavia, malgrado quei ragionamenti che hanno fondata radice nella giustizia e nella verità, ravvisando in questa disposizione come un altro modo di compenso che lo Stato impone ai concessionari pei favori accordatigli, stipulando una preferenza per gli ufficiali, sott'ufficiali e soldati in congedo definitivo, in giubilazione ed in riforma, credeva potersi mantenere questa disposizione comune oramai a tutte le concessioni di cotal maniera fra noi.

Ma unanime la vostra Commissione era poi nel chiedere che venisse soppresso l'ultimo inciso di quello stesso articolo XXV, il quale conteneva invero un'ingerenza del Governo nell'amministrazione della società ; ed in questa sentenza veniva pure il Ministro dei lavori pubblici che aderiva al desiderio della Commissione, e ne prometteva la radiazione.

Con questa semplice avvertenza la vostra Commissione unanimemente vi propone di adottare la legge quale venne proposta dal Ministero.

VALERIO, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

È approvata a favore della società della cava di granito detta d'Alzo la concessione d'una strada ferrata a cavalli che dalla detta cava metta a Novara.

Art. 2.

La detta concessione è fatta sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel capitolato annesso alla presente legge.

Approvato nella Sessanta del 22 giugno 1860.

Sellari

~~Art. 1.~~

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Villafri
SESSIONE 1860

N° 55

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dei lavori pubblici

(JACINI)

nella tornata del 12 giugno 1860

Concessione di una strada ferrata a cavalli dalla Cava della d'Alzo
presso il Lago d'Orta a Novara.

SIGNORI,

La società costituitasi nel 1858 allo scopo di far valere la cava di granito bianco esistente in Alzo, presso il lago d'Orta, trovò che la sua speculazione sarebbe stata suscettibile, nel suo e nell'interesse generale, di uno sviluppo assai più grande qualora, alla condizione già verificata della ricerca ogni di crescente di quel granito, attesa la riconosciuta sua eccezionale qualità, si aggiungesse la facilità e l'economia del trasporto, sicché avesse a riuscire possibile il rispondere a tutte le richieste, le quali sono in via di sempre più moltiplicarsi.

A raggiungere questo intento, per essa di vitale importanza, la società progettò la costruzione di una ferrovia a catena che, partendo da Alzo e toccando le località di Gozzano, Borgomanero, Cureggio, Momo e Caltignaga, avesse a raggiungere a Novara il punto d'intersezione delle principali linee dello Stato.

Ottenuata l'autorizzazione di procedere agli studi preliminari, la società presentò, nel settembre dello scorso anno, al Ministero dei lavori pubblici un progetto di massima, che, deferito per la sua parte tecnica all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, venne trovato accettabile, eseguiti che fossero alcuni emendamenti di dettaglio e di secondaria rilevanza.

Dietro questo voto favorevole, il Ministero sottopose a disamina i dati economici e le questioni di convenienza che in appoggio della inoltrata domanda di concessione venivano formulati dalla società promotrice, e riconobbe l'opportunità di siffatta domanda.

Lasciando da parte l'utilità speciale che la strada debbe recare alla società accomanditaria delle cave d'Alzo, utilità di tutta evidenza e della quale la società stessa è il giudice più competente, il Ministero ritenne che colla costruzione della strada proposta si otterrebbero risultati vantaggiosi, tanto sotto il punto di vista di raggardevoli interessi locali, quanto sotto quello del tornaconto speciale degli azionisti e capitalisti che avessero ad impegnarsi nell'impresa di tale costruzione.

Gli onorevoli deputati che sedettero nel Parlamento subalpino vorranno ricordarsi, come una sua Commissione abbia propugnato vivamente nel 1853 la costruzione di una ferrovia che raggiungesse il lago Maggiore attraversando precisamente la zona che verrebbe ora percorsa dalla strada di cui è questione.

Gli argomenti desumibili dall'importanza degli interessi industriali ed agricoli, e dalla densità delle popolazioni abbondarono alla Commissione nella difesa della sua idea, e vennero esposti con tanta incidezza ed appoggiati a tali irrecusabili testimonianze di cifre e di dati positivi, che il riferente ritiene superfluo il riavvenire sopra un tema già svolto colla più completa cognizione di causa. Riportandosi quindi a quella parte della relazione dell'11 aprile 1853, che concerne l'argomento della strada ferrata da Novara al lago d'Orta, sotto il punto di vista degli interessi puramente locali, il riferente si limiterà ad accennare come questi fossero sembrati si rilevanti alla Camera, da non averla determinata a preferire la linea d'Arona, se non dietro a gravissime e prevalenti considerazioni di interesse generale per lo Stato, secondo le condizioni d'allora.

L'affluenza di viaggiatori e di derrate per questa via sarà senza dubbio considerevole. La numerosa popolazione addensata nella regione percorsa dalla nuova linea, popolazione che non può essere servita dalla linea Novara-Arona, non tralascierà ad abbandonare i lenti mezzi ordinari per questo più celere e più regolare che la porrà in comunicazione con Novara, capoluogo della provincia, centro per essa di rilevanti affari commerciali, e punto di intersezione di due ferrovie di primaria importanza.

Il commercio d'importazione e d'esportazione recherà pure il suo contingente di lucri. I legnami ed i carboni che scendono dalle valli circostanti al lago d'Orta, i mattoni e la calce fabbricati in gran copia a Maggiora, i prodotti minerali della valle di Strona, il cui spaccio, già considerevole attualmente, andrà estendendosi quando la facilità di locomozione lo asseconderà, presentano la prospettiva di un tal movi-

mento sulla strada, da non lasciar dubbio sui vantaggi che saranno per derivare agli intraprenditori in pari tempo che alle località toccate dalla strada o prossime ad essa; così pure a quelle più lontane che verranno poste in situazione di procurarsi facilmente le produzioni alla cui crescente ricerca fa ostacolo soltanto la soverchia spesa del trasporto.

Queste considerazioni debbono militare a favore di una concessione che, senza alcun aggravio per le pubbliche finanze, tende ad assicurare un notevole vantaggio a popolazioni che ne sentono grandemente il bisogno, ed alle quali in certe eventualità di mancati ricolti e di prolungate intemperie invernali può riuscire un vero beneficio.

Egli è perciò che il riferente non ha esitato a conchiudere colla società promotrice il capitolato di concessione che ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

In base al formulato contratto lo Stato non assume il minimo aggravio, ed accordando le concessioni abituali in simili casi, vale a dire consentendo l'esonero dai dazi per ferri e materiali che fossero provveduti all'estero, onde costruire la strada, e la riduzione delle tariffe pel trasporto di quei materiali sulle ferrovie dello Stato, si assicurò in concambio una riduzione di tariffa pel trasporto sulla via da costruirsi dei militari, dei materiali di guerra, dei prigionieri, degli indigenti, dei sali, dei tabacchi, ed il trasporto gratuito delle corrispondenze postali.

La cessione fatta all'art. 19 della nuova strada nazionale da Momo a Borgomanero alla società, mentre a questa riesce utilissima, non genera alcun sacrificio allo Stato, essendochè siasi convenuto a corrispettivo il perfetto adattamento a tutte spese della società dell'antica via, dovendo la società stessa renderla atta all'ordinario carreggio, e provvedere all'acquisto degli spazi ceduti od in qualsiasi modo occupati.

L'antica strada che verrebbe per tal modo sostituita all'esistente riescirà, è vero, alquanto più lunga, perche meno retta; ma dal momento che la strada di ferro a cavalli faciliterà le comunicazioni assai più di quanto il possa la via ordinaria esistente, questa non avrà più altra importanza tranne quella d'una strada vicinale servibile per le località interposte fra le stazioni, per cui non si saprebbero vedere ragioni sufficienti da sconsigliare la sanzione di un tale contratto.

Siccome poi potrebbe accadere che la ferrovia concessa si prestasse a diventare in tutto od in parte una sezione d'altra linea a cui meglio si addicesse la locomotiva a vapore che non la trazione a cavalli, essendo del resto non impossibile che, anche indipendentemente da ciò in un tempo più o meno lontano, la trazione a cavalli sulla ferrovia medesima venisse a riconoscere insufficiente per le esigenze del pubblico servizio; così si credette opportuno di provvedere a tale eventualità collo stabilire che la conversione della ferrovia a cavalli in ferrovia a vapore non possa effettuarsi se non con quelle prudenziarie riserve e dietro quelle norme di sicurezza e di re-

golarità che lo Stato ha diritto di imporre a dovuta garanzia dei generali interessi affidati alla sua custodia e sorveglianza.

Nel rassegnare alla Camera il progetto di convenzione inteso col signor Galland, rappresentante la società della cava d'Alzo, promotrice di questa ferrovia, il riferente porta fiducia che essa vorrà approvare il suo operato accordando favorevole voto all'unito schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE**VITTORIO EMANUELE II****ECC. ECC. ECC.****Art. 1.**

È approvata a favore della società della cava di granito detta d'Alzo la concessione d'una strada ferrata a cavalli che dalla detta cava metta a Novara.

Art. 2.

La detta concessione è fatta sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel capitolato annesso alla presente legge.

Capitolato di concessione inteso tra il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e la società della cava di granito in Alzo, legalmente rappresentata dal signor Carlo Galland in virtù di procura in brevetto del 21 maggio 1860, a rogito del signor dottore Alberto Parola, notaio in Milano, depositata al Ministero dei lavori pubblici ed alligata al presente per copia sotto alla lettera A per la costruzione ed esercizio di una strada ferrata a cavalli da Novara alla detta cava d'Alzo.

Articolo I.

La società in nome collettivo, costituita per l'attuazione della cava di granito in Alzo, per atto del 22 settembre 1858, rogato Carotti, regio notaio a Novara, si obbliga di costruire e di esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo una ferrovia a cavalli che ponga in comunicazione diretta la detta cava d'Alzo presso il lago d'Orta colla città di Novara, secondo il progetto formato dagli ingegneri William Villiers, Sanchez e Nobili De-Toma, in data 2 marzo 1859, subordinatamente però all'osservanza delle avvertenze e prescrizioni che, fatte dalle parti, si uniscono al presente sotto la lettera B, e che sono basate sul voto del Congresso permanente d'acque e strade, emesso in aduanza del 24 settembre 1859.

Articolo II.

Questa concessione è fatta alle condizioni generali stabilite nei capi V e VI della legge sul riordinamento della gestione dei pubblici lavori, in data 20 novembre 1859, ed a quelle speciali contenute nel presente capitolo.

Articolo III.

I lavori di costruzione della strada ferrata saranno intrapresi non più tardi di tre mesi dalla promulgazione della legge d'approvazione della concessione, e previo deposito della cauzione definitiva, di cui nel seguente art. V.

Articolo IV.

Nel periodo di diciotto mesi, dal giorno in cui verrà promulgata la suddetta legge di approvazione, la strada ferrata dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti principali ed accessorie, e corredata di tutto il materiale mobile e fisso e dei mezzi di trazione necessari per poterla aprire all'esercizio in modo sicuro e permanente.

(55)

Articolo V.

La cauzione primordiale da fornirsi, a termini dell'art. 206 della legge 20 novembre 1859, all'atto della stipulazione della concessione, viene fissata in L. 50,000, e quella definitiva, prescritta pure dall'accennato articolo, sarà di L. 120,000, e dovrà essere prestata un mese prima dell'epoca stabilita per l'incominciamento dei lavori.

Queste cauzioni saranno fornite mediante equivalente deposito nelle casse delle regie finanze, o di numerario, o di effetti pubblici dello Stato, consistenti, o in buoni del tesoro od in cedole del debito pubblico al cinque per cento, che saranno ricevute al valore nominale, o al tre per cento, valutate al corso di emissione.

Articolo VI.

L'ammontare delle dette due cauzioni sarà restituito alla società concessionaria per rate di L. 50,000, a misura che sarà fatto constare dell'acquisto di terreni, dell'esecuzione di lavori, o di forniture sul luogo di materiali per un importo doppio almeno delle rate di cui si domanderà la restituzione.

Con queste successive restituzioni si ridurrà il suddetto ammontare a lire 50,000, le quali verranno restituite solo quando la strada ferrata sarà stata debitamente compiuta e collaudata, e non vi siano richiami per parte di proprietari espropriati o danneggiati.

Articolo VII.

L'esercizio della ferrovia da Novara alla cava d'Alzo dovrà essere fatto con locomotive ogni volta che il Governo credesse di prescrivere questo modo di esercizio, o per favorire qualche diramazione o prolungamento che si dipartisse dalla detta linea e che fosse esercitata con macchine a vapore, o per qualsivoglia altro motivo. La società non avrà alcun diritto di opporsi a simili diramazioni o prolungamenti, che anzi, ove ne fosse richiesta, la medesima dovrà lasciare percorrere la sua linea dai treni dipendenti da queste stesse diramazioni o prolungamenti, ossia che l'esercizio venga continuato con cavalli, ossia che venga fatto con locomotive, sempre però mediante i compensi a cui la società d'Alzo potrà avere diritto.

Le condizioni per il concesso percorso ed i compensi di cui sopra saranno previamente convenuti tra la società della ferrovia d'Alzo e quelle altre che avessero ottenuto la concessione di una diramazione o prolungamento, e, nel caso di dissensi tra le parti, le questioni saranno deferite alla decisione del Ministero dei lavori pubblici.

In ogni modo, quando la ferrovia dovesse, come venne previsto, essere esercitata con locomotive, la società dovrà sottoporsi a quelle prescrizioni che dal Governo saranno reputate necessarie per la sicurezza e la regolarità di questo servizio, specialmente per quanto concerne il sistema d'armamento della strada e salvi i diritti di preferenza che in

questo caso potessero competere alla società della ferrovia
Vittorio Emmanuele.

(55)

Articolo VIII.

Rimane la società obbligata di stabilire nel servizio della sua ferrovia una linea telegrafica elettrico-magnetica, secondo il sistema che sarà approvato dal Governo anche nel tempo in cui la strada sarà esercitata con cavalli, riservato sempre al Governo il diritto menzionato all'articolo 226 della legge 20 novembre 1859.

Articolo IX.

La concessione di questa strada ferrata viene accordata per periodo di anni novantanove, che avranno il loro principio dal giorno d'apertura dell'intiera linea all'esercizio.

Per l'effetto di cui all'articolo 207 della legge 20 novembre 1859 viene fissato a cinque il periodo degli anni nei quali il concessionario dovrà ridurre la ferrovia nella buona condizione in cui deve trovarsi all'epoca della scadenza della concessione.

Articolo X.

Alla scadenza dei novantanove anni di questa concessione, alla quale epoca il Governo, a mente dell'articolo 207 della citata legge, sottratta ai concessionari nell'esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili e delle opere costituenti la ferrovia e loro dipendenza, la società sarà in obbligo di fare un'assoluta cessione al Governo di tutti gli oggetti mobili, come macchine od animali di trazione, carrozze e carri per trasporti, mobili delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiale, combustibili e provviste di ogni genere inservienti alla ferrovia, adottando per questa cessione i modi di compenso e le norme stesse stabilite all'art. 243 della precitata legge 20 novembre 1859, per caso di riscatto, ed a condizione che le provviste in magazzino di materiali non eccedano la quantità sufficiente per l'esercizio e la manutenzione della strada per mesi sei.

Articolo XI.

Per indennizzare la società delle spese che sarà per incontrare nella costruzione e nell'esercizio di questa strada ferrata, essa avrà il diritto di cui parla l'articolo 231 della legge 20 novembre 1859, quello cioè di riscuotere tasse per trasporto dei viaggiatori e di merci.

Fino a tanto che questa strada verrà esercitata con cavalli la tariffa per trasporto dei viaggiatori sarà di un terzo minore di quella in vigore per le strade ferrate dello Stato, e le tariffe per le merci saranno precisamente uguali alle corrispondenti per le suddette ferrovie dello Stato.

Quando la strada venisse esercitata con locomotive, anche la tariffa per viaggiatori sarà portata al pari di quella vigente per le ferrovie dello Stato.

Articolo XII.

L'applicazione delle tariffe si farà parimente colle stesse norme fissate dal Governo per le ferrovie da lui esercitate.

Le spese accessorie, poi, verranno determinate a mente del Particolo 234 della precitata legge.

Articolo XIII.

Il numero delle corse ordinarie e giornaliere di andata e ritorno verrà stabilito d'accordo tra il Ministero dei lavori pubblici e la società, ferma sempre l'osservanza delle condizioni generali fissate all'articolo 241 della legge 20 novembre 1859.

Articolo XIV.

Le opere tutte principali ed accessorie occorrenti per la costruzione e manutenzione della strada ferrata dalla cava d'Alzo a Novara sono dichiarate di pubblica utilità, e quindi le sono applicabili le disposizioni delle leggi vigenti a tale riguardo, o che andassero in vigore durante il periodo della concessione; per le espropriazioni ed i compensi che la società concessionaria dovrà dare ai proprietari espropriandi, come altresì per le formalità necessarie pella liberazione dei termini dai pesi e dalle ipoteche.

Articolo XV.

Tutti i contratti ed atti qualsiasi che la società stipulerà relativamente ed esclusivamente in dipendenza delle obbligazioni assunte con questo capitolato saranno esenti da ogni diritto proporzionale d'insinuazione, ed andranno soggetti al solo diritto fisso di una lira.

Articolo XVI.

È concessa alla società l'introduzione nello Stato, con franchigia di dogana, di tutto il materiale fisso necessario all'armamento della strada, non che delle macchine, vetture, vagoni e ferramenta pei medesimi, necessari all'apriamento della medesima all'esercizio, che la società farà venire dall'estero.

Articolo XVII.

Per il trasporto dei medesimi oggetti provenienti dall'estero sulla ferrovia dello Stato, la tassa sarà ridotta del 49 p. 0/0 sulle tariffe delle diverse classi cui appartengono.

Articolo XVIII.

Potrà la società concessionaria accettare premii, in danaro o cessioni di terreno per la sede della strada e sue dipendenze dai comuni o corpi morali interessati nella costruzione della linea, con che però l'ammontare dei suddetti premii e delle cessioni di terreno stia in ragionevoli limiti colle forze finanziarie dei detti corpi morali, e siano i relativi atti previamente approvati dalle autorità amministrative competenti a termine delle vigenti leggi.

Articolo XIX.

Viene accordato alla società concessionaria la cessione di quel tratto della nuova strada altre volte provinciale tra Momò e Borgomanero, contemplata nel progetto della ferrovia di che si tratta, coll'obbligo però da parte di essa società di sottostare alle seguenti condizioni, cioè:

a) Che la società non possa intraprendere qualunque siasi opera sul tronco di strada nazionale, di cui è caso, prima di

avere eseguito, a sue spese ed in base ad un regolare progetto previamente approvato dal Ministero dei lavori pubblici, un altro tronco di strada in surrogazione di quella da occuparsi colla via ferrata, valendosi anche a tale scopo in tutto od in parte della strada antica attualmente abbandonata, previa la necessaria autorizzazione da chi di diritto;

(55)

b) Che allorquando per qualsiasi circostanza venga in tempo più o meno rimbto a cessare l'esercizio di questa ferrovia, debba il tronco suddetto di strada ordinaria ritornare di pieno diritto allo Stato, non intendendo questi di farne la cessione, se non che col fine e sotto la condizione che debba servire soltanto per la ferrovia col presente atto concessa;

c) Che la società concessionaria debba accollonare alla di lei partita nei libri di catasto il terreno cedutole, e pagarne le contribuzioni durante tutto quel tempo in cui se ne servirà;

d) Infine che, restituendosi la strada nel caso poc'anzi accennato dalla società allo Stato, essa debba trovarsi in ogni sua parte e dipendenza in istato perfettamente adatto alla viabilità ordinaria, e collaudabile sotto ogni rapporto;

e) Pel collaudo della tratta di strada di cui alla lettera a) e per l'accertamento delle condizioni di cui alla lettera d) sarà dal Ministero delegato l'ingegnere capo della provincia, a giudizio ed alle prescrizioni del quale dovrà la società sottomettersi.

Articolo XX.

Pel servizio di posta delle lettere e dispacci da eseguirsi gratuitamente dalla società, questa dovrà sottomettersi alle stesse condizioni che per lo stesso scopo vennero stabilite all'articolo 59 del capitolato di concessione della ferrovia da Torino a Savona approvato con decreto reale 16 ottobre 1859.

Articolo XXI.

Il sale, tabacchi ed altri generi di privativa che si spediranno per conto delle regie finanze dovranno trasportarsi sulla ferrovia per la metà del prezzo portato dalle tariffe.

Articolo XXII.

I militari e gli altri individui menzionati all'art. 258 della citata legge 20 novembre 1859 dovranno pure essere trasportati a metà prezzo delle tariffe nelle vetture di 2^a e 5^a classe.

Articolo XXIII.

La stessa riduzione di prezzo alla metà tariffa avrà pure luogo per qualsivoglia spedizione di materiali ed effetti spediti per servizio militare, anche allorquando per questi trasporti la società dovesse, come è prescritto dall'art. 259 della legge suddetta, porre a disposizione del Governo la totalità dei mezzi di trasporto di cui può disporre per l'esercizio della sua linea.

Articolo XXIV.

Tutte le spese di direzione, vigilanza, cognizione e collaudo della ferrovia, che deggono essere sostenute dalla so-

(55)

12

cietà concessionaria, verranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, e queste dovranno essere rimborsate per trimestre alle casse delle regie finanze.

Articolo XXV.

La società dovrà nell'ordinamento del personale non tecnico addetto all'esercizio della sua strada avere per una metà almeno d'impiegati tratti dagli ufficiali, sott'ufficiali e soldati in congedo definitivo, giubilazione o riforma. ~~Il Ministero dei lavori pubblici darà alla società la nota di quelli fra i detti individui che dovranno essere prescelti.~~

Articolo XXVI.

La presente concessione, stesa e firmata in duplice esemplare, non sarà definitiva né valida se non dopo la sua approvazione per legge.

Torino, cinque giugno mille ottocento e sessanta.

Il ministro dei lavori pubblici

Firmato: S. JACINI.

Il rappresentante della Società della Cava d'Alzo

Firmato all'originale: CHARLES GALLAND.

Il segretario nel Ministero dei lavori pubblici

PIETRO MARSI.

Allegato A.

Governo di Milano.

Oggi giorno di lunedì (21) ventuno maggio (1860) mille ottocento sessanta,

Regnando Sua Maestà il Re di Sardegna, Principe di Piemonte, ecc., ecc., ecc., Vittorio Emanuele II,

Davanti a me dottore Alberto Parola fu Gaspare, notaio residente in Milano, ed alla presenza degli infrascritti testimoni noti ed idonei,

Personalmente costituiti,

Il molto reverendo signor preposto parroco D. Giulio Ratti fu Felice, domiciliato in Milano, piazza San Fedele, nella residenza parrocchiale; il signor Cesare Scardini fu Clemente, possidente, domiciliato nella regia città di Pavia; il signor Defendant Vannini del vivente signor Giosue, possidente, architetto, domiciliato nei Corpi Santi di porta Nuova di Milano al n° 7;

Le quali parti avendo esposto ch'essi comparenti, in unione al signor Carlo Galland fu Giacomo, domiciliato in Gozzano, provincia di Novara, possiedono tutte le azioni della società per l'esercizio della cava di granito in Alzo e Boleto sul lago d'Orta, e che a tale titolo ebbero a domandare al regio Governo nazionale la concessione di una strada ferrata conducente da quella cava fino alla regia città di Novara, e che a tale scopo, dovendosi firmare il relativo capitolato, essi comparenti, signor preposto Ratti, Scardini e Vannini,

Hanno costituito, e nominato, costituiscono e deputano il sunnonominato loro socio, signor Carlo Galland, in loro procuratore speciale e generale per rappresentarli in confronto della superiore autorità amministrativa e di chiunque, ed alla redazione e firma del capitolato concernente i patti coi relativi diritti ed obblighi, sotto cui verrà rispettivamente conferita ed assunta la concessione della strada suddetta, con facoltà di promettere ed obbligare per i mandanti, loro eredi e successori, anche in ora solidali collo stesso procuratore, fare e dichiarare in merito al suddetto affare tutto quanto sarà trovato più utile e spediente, stipulare qualunque pubblico atto o privata scrittura colle clausole analoghe e relative, sostituire in caso di bisogno uno o più procuratori, promettendo di rata, grata, ecc., e con facoltà di eleggere domicili legali.

E richiesto io notaio conoscente dei signori comparenti, ho steso il presente atto in forma di brevetto da rilasciarsi in originale, e ne sono stato rogato, ritenute le spese a carico dei signori comparenti.

(55)

Fatto, letto e pubblicato a chiara ed intelligibile voce in una sala ad uso studio, con luce verso strada, al secondo piano, di compendio della casa di me notaio, situata in Milano, piazza del Teatro filodrammatico, al civico 1811, presenti i sudetti signori comparenti ed i testimoni Giovanni Mauri, del fu Giovanni Battista, e Giovanni Werner, *fu Giorgio*, entrambi domiciliati in questa città, il primo contrada degli Spadai, al civico 5242, il secondo contrada di Santa Radegonda, al civico 987, qui sottoscritti coi signori comparenti.

All'originale sottoscritti:

GIULIO RATTI.

CESARE SCARDINI.

DEFENDENTE VANNINI.

GIOVANNI WERNER, testimonio.

GIOVANNI MAURI, testimonio.

Dott. ALBERTO PAROLA, *fu Gaspare, notaio di Milano, abitante piazza Teatro filodrammatico, 1811, rogato.*

La presidenza del regio tribunale provinciale certifica che il retroscritto dottor Alberto Parola è notaio residente in Milano, e che alla di lui firma prestasi piena fede in giudizio e fuori.

Milano, il 21 maggio 1860.

Il Presidente sott.: **SAN PIETRO.**

La presidenza del regio tribunale d'appello lombardo certifica essere vera la premessa firma del signor San Pietro, presidente del regio tribunale provinciale in questa città.

Milano, 21 maggio 1860.

All'originale sottoscritti:

MIGLIO.

ROGNOLA, direttore.

Visto per l'autenticazione della premessa firma del signor dottor Miglio, vice-presidente del regio tribunale d'appello in Milano.

Pel Governatore, il Vice-Governatore

Sottoscritto all'originale: **VEGLIA.**

Allegato II.

Prescrizioni ed avvertenze da seguirsi nell'attuazione del progetto tecnico, per la costruzione della ferrovia dalla cava d'Alzo a Novara.

1º Le pendenze della ferrovia nelle stazioni non dovranno eccedere il due per mille.

2º Nonostante che tutti i disegni presentati dei ponti, ed i moduli per i ponti minori ed acquedotti sieno in massima ammissibili, tuttavia i disegni speciali dei medesimi dovranno essere a tempo opportuno presentati ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

3º Le scarpe di tutti i rilevati della ferrovia saranno disposti all'inclinazione dell'uno e mezzo di base per uno di altezza.

4º La massicciata a sostegno dell'armamento della ferrovia dovrà essere fatta non già sul nudo suolo della strada ordinaria che rimane destinata alla ferrata, ma dovrà essere formata mediante uno strato di ghiaia, dello spessore non minore di 50 centimetri, onde procurare all'armamento quella elasticità e quella prontezza d'asciugamento in tempo di pioggia, che è indispensabile alla migliore sua conservazione.

5º L'armamento della ferrovia potrà essere fatto in due modi, cioè: 1º col sistema ordinario di traversine distanti l'una dall'altra non più di un metro di spazio libero, ed i regoli in ferro del peso di 18 in 20 chilogrammi per metro lineale, ed in questo caso la larghezza della strada in sommità ed alla base della massicciata, sarà non minore di metri cinque e mezzo; 2º o col sistema di lungherie inferiormente intellarate, assicurate da tre in tre metri sovra traversine, e munite al loro margine superiore di lamina di ferro battuto, della larghezza di centimetri sei, e dello spessore di centimetri due assicurate sulle lungherie mediante robuste e frequenti viti.

6º Per le sette stazioni da stabilirsi pella ferrovia a Novara, Caltignaga, Momo, Borgomanero, Gozzano, ~~Fusiglio~~, e Alzo verranno presentati appositi disegni di dettaglio da essere approvati prima della loro esecuzione dal Ministero dei lavori pubblici.

7º Le case cantoniere distribuite lungo la intiera ferrovia dovranno essere regolate in modo da averne una almeno per ogni due chilometri, e dovrà essere presentato all'approvazione del detto Ministero il modulo di disegno, secondo il quale dovranno essere costrutte.

8º Il numero dei cavalli che dagli autori del progetto si computa per potere occorrere per l'esercizio di questa ferro-

I Paraggi di fiume

via, non che il materiale mobile calcolatovene per servizio della medesima, dovranno essere accresciuti in proporzione del reale ed effettivo lavoro utile, che potranno prestare i primi, e dell'effettivo movimento che potrà avere la ferrovia per trasporti di materiali su altre linee, per cui sarà in facoltà del Ministero di prescrivere quegli aumenti nei detti mezzi di trasporto che crederà necessari.

*Il ministro dei lavori pubblici
all'originale sottoscritto: S. JACINI.*

*Il rappresentante della Società di Cava d'Alzo
sottoscritto CHARLES GALLAND.*

*Per copia conforme all'originale
PIETRO MARSI.*

Approvato nella Somma del 22 Giugno 1860.

Pellati